

ACC 10000/146/111

LSC /421 (T)

COLLECTIVE AGREEMENTS - RIET

- BUILDING INDU

(T)

COLLECTIVE AGREEMENTS - RIETI

- BUILDING INDUSTRY

- Ap. 1945

Translation Gatorraca

OLT/cf

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Rome, 21 April 1945

Dear Mr. Braine,

herewith is a copy of a wage agreement
concerning workers attached to the Building Industry
in the Province of Rieti.

Regards.

signed LIZZADRI

1123

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Ufficio Segreteria

Prot. N.

Allegati N.

OGGETTO:

21 APR 1948

ROMA, II

Via Bencompagni, 19
Telef. 480-151-2-3-4

194

LSC/203

Mister WILLIAM BRAINE
Director, Labour Sub-Commission
ROMA

Gentilissimo Signor Braine,

abbiamo il piacere
di inviarLe, qui unita, copia del contratto
per gli adeguamenti salariali degli addetti
alle industrie edili della provincia di Rieti.
Cordiali saluti.



1252

125

Si prega di indicare nella risposta l'Ufficio scrivente e il numero di protocollo della lettera a cui risponde

Building Industry

ACCORDO PER GLI ADEGUAMENTI SALARIALI DEGLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILI

Il giorno 14 aprile 1945, in Rieti, nella sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali:

Visto l'accordo stipulato il giorno 11 marzo 1945 per la concessione di eccenti sui futuri miglioramenti;

Visto l'accordo interconfederale del 24 febbraio 1945 per la concessione di una indennità di contingenza:

T R A

L'Associazione Provinciale degli industriali di Rieti, rappresentata dal Presidente Sig. Marsilio Margaritelli, assistito dai Sigg. Ripa di Meana Ing. Carlo, Scanzani Dente e Dante Enzo.

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Rieti, rappresentata dai Serratori Sigg. Moretto Ferruccio, Giulio Antonio, Faraglia Duilio e Pariboni Giovanni, Segretario del Sindacato Edili

è stato stipulato il presente accordo da valere per le aziende industriali, edili aderenti all'Associazione sopra indicata.

Art. 1°

A decorrere dal 1° maggio 1945, a ciascun lavoratore viene corrisposta una indennità di contingenza pari a L. 115 al giorno, e per il garzone L. 50.- per cui i compensi da pagare agli operai si compongono dei seguenti elementi:

- 1° - paga base 1942 + il 70%
- 2° - indennità di presenza
- 3° - indennità di caro-vita (D.L.G.L. 2 novembre 1944 n.303)
- 4° - indennità di contingenza.

Per comodità e facilità di calcoli, si è convenuto che le paghe sono arrotondate e le indennità di cui ai numeri 2° 3° 4° verranno corrisposte ad ore, come dal seguente specchio:

CATEGORIA	ALL'ORA	RIETI CITTA'	PROVINCIA
1°)	Paga	7,-	6,50
Cementisti, Carpentieri	Ind. Presenza	0,75	0,75
Ferraioli di 1°.	Caro-vita D.L.L.	3,75-	3,75
	303- 2.11.44	14,50	12,75
	Ind. Contingenza	L. 26,00	L. 24,75
			5,50

Visto l'accordo interconfederale del 24 febbraio 1943 per la concessione di una indennità di contingenza:

T R A

L'Associazione Provinciale degli industriali di Rieti, rappresentata dal Presidente Sig. Marsilio Margaritelli, assistito dai Sigg. Ripa di Meana Ing. Carlo, Scanzani Dante e Dante Enzo.

e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Rieti, rappresentata dai Segretari Sigg. Moretto Ferruccio, Giulio Antonio, Faraglia Duilio e Pariboni Giovanni, Segretario del Sindacato Edili

è stato stipulato il presente accordo da valere per le aziende industriali, edili aderenti all'Associazione sopra indicata.

Art. 1°

A decorrere dal 1° maggio 1945, a ciascun lavoratore viene corrisposta una indennità di contingenza pari a L. 115 al giorno, e per il garzone L. 50, - per cui i compensi da pagare agli operai si compongono dei seguenti elementi:

- 1° - paga base 1943 + il 70%.
- 2° - indennità di presenza.
- 3° - indennità di caro-vita (D.L.G.L. 3 novembre 1944 n. 303)
- 4° - indennità di contingenza.

Per comodità e facilità di calcoli, si è convenuto che le paghe sono arrotondate e le indennità di cui ai numeri 2° 3° 4°) verranno corrisposte ad ore, come dal seguente specchio:

CATEGORIA	ALL'ORA	RIETI CITTA'	PROVINCIA
1°)	Paga	7,-	6,50
	Ind. Presenza	0,75	0,75
Cementisti, Carpentieri	Caro-vita D.L.L.		3,75
Ferraioli di 1°.	303-2.11.44	3,75	13,75
	Ind. Contingenza	14,50	13,75
		L. 26,00	L. 24,75
2°)	Paga	5,00	5,50
	Ind. Presenza	0,75	0,75
Muratori, punteroli	Caro-vita D.L.L.		3,75
Cementisti, Carpentieri	303-3.11.1944	3,75	13,75
Ferraioli, Scalpellini, Fabbri,	Ind. contingenza	14,50	13,75
Falegnami, Fochino.		L. 25,00	L. 23,75

- 2 -

<u>CATEGORIA</u>	<u>ALL'ORA</u>	<u>RIETI CITTA'</u>	<u>PROVINCIA</u>
3°)			
Mezzaucchiara	Paga	5,=	4,50
Aiuti, Cementisti, Carpentieri	Ind. Presenza	0,75	0,75
Ferraioli, Scalpellini,	Caro-vita D.L.L.		
Imbiachini	302 2.11.1944	3,75	3,75
	Ind. Contingenza	14,50	13,75
		L. 24,00	L. 32,75
4°)			
Manovali in genere	Paga	4,==	3,50
	Ind. Presenza	0,75	0,75
	Caro-vita D.L.L.		
	302 2.11.1944	3,75	3,75
	Ind. Contingenza	14,50	13,75
		L. 23,00	L. 21,75
5°)			
	Paga	2,50	2,==
	Ind. presenza	0,375	0,375
	Caro-vita D.L.L.		
	302-2.11.1944	1,75	1,075
	Ind. Contingenza	5,25	5,25
		L. 11,00	L. 10,50

Art. 2°

La settimana lavorativa viene fissata in ore 42 per i mesi di gennaio e febbraio, Novembre e Dicembre, in ore 48 per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre, in ore 54 per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. Tali cifre rappresentano le ore di lavoro ordinario che possono venire fatte nella settimana con il diritto per i datori di lavoro di recuperare nel mese in corso e nei 10 giorni del mese successivo le ore che venissero fatte in meno rispetto a tali cifre. Il recupero a tariffa ordinaria è concesso, fino a raggiungere un massimo di 10 (Dieci) ore lavorative al giorno, esclusi i festivi.

Art. 3°

La presente indennità comprende l'indennità caro-pene del lavoratore.

E' esclusa invece quella per i familiari conviventi, per la quale si fa riferimento agli accordi che a tal uopo verranno stipulati dalle due Confederazioni.

Art. 4°

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ed alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta a trattenute o a contributi di cassa sociale ed assicurativo.

4°)

Manovali in genere

Paga	0,75	0,75
Ind. Presenza		
Caro-vita D.L.L.	3,75	3,75
3003 2.11.1944	14,50	18,75
Ind. Contingenza		
L. 23.00	L. 21,75	
Paga	2,50	2,50
Ind. presenza	0,375	0,375
Caro-vita D.L.L.	1,875	1,875
3003 2.11.1944	5,25	5,25
Ind. Contingenza		
L. 11,00	L. 10,50	

5°)

Art. 2°

La settimana lavorativa viene fissata in ore 42 per i mesi di gennaio e febbraio, novembre e dicembre, in ore 48 per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre, in ore 54 per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. Tali cifre rappresentano le ore di lavoro ordinario che possono venire fatte nella settimana con il diritto per i datori di lavoro di recuperare nel mese in corso e nei 10 giorni del mese di lavoro di recuperare fatte in meno rispetto a tali cifre. Il successivo le ore che venissero fatte in meno rispetto a tali cifre. Il recupero a tariffa ordinaria è concesso, fino a raggiungere un massimo di 10 (Dieci) ore lavorative al giorno, esclusi i festivi.

Art. 3°

La presente indennità comprende l'indennità caro-pane del lavoratore.

re. E' esclusa invece quella per i familiari conviventi, per la quale si fa riferimento agli accordi che a tal uopo verranno stipulati dalle due Confederazioni.

Art. 4°

La presente indennità deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, non sarà considerata come retribuzione ad alcun effetto del rapporto di lavoro e non è soggetta e trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo.

Per effetto di quanto sopra la stessa indennità non modifica la misura attualmente corrisposta dell'indennità caro-vita di cui al Decreto legislativo 2 novembre 1944, n. 300, commisurata, come è noto, alle retribuzioni percepite all'atto della concessione dell'indennità stessa ne d'altre parte sarà tenuta presente ai fini dell'indennità di licenziamento.

Art. 50

Per i lavoratori assenti per malattie, fino a nuova disposizione o nuovi accordi, le aziende corrisponderanno ai lavoratori, la cui malattia superi i 6 giorni, un sussidio di L. 60 agli uomini e L. 27 ai garzoni al giorno, per un periodo massimo di giorni 60, con facoltà agli industriali di controllare con un medico di fiducia. In caso di simulazione di infermità l'operaio non avrà diritto ad alcuna indennità.

Art. 50

Per tutto quanto non espressamente preveduto si fa riferimento all'accordo interconfederale del 24/2/45, il quale s'intende senza altro far parte integrante del presente accordo in tutte le sue disposizioni, salvo quelle che siano con esso incompatibili.

Art. 50

Per il periodo del 16/2.45 al 31.3.45 verrà corrisposta una indennità di contingenza pari a:

Rieti L. 11,25 orario per gli uomini e L. 5,30 ai garzoni sette i 18	anni.
Provincia L. 10,65 " " " " " " " " "	i 18
	anni.

Art. 90

Le tariffe della città di Rieti si estendono per i lavori eseguiti nell'ambito di due km. dalla cinta dell'aggiornamento urbano.

Art. 100

La nuova indennità di contingenza assorbe fino alla concorrenza del relativo importo i miglioramenti concessi per iniziativa delle aziende o per effetto di accordo a decorrere dal 16 giugno 1944, esclusi gli aumenti di merito e di anzianità.

Rieti 14 Aprile 1945

..... per l'Associazione Provinciale degli Industriali

..... per la Camera Confederale del Lavoro.

1216

